

Lezione III Corso Formativo 2019 Roma 9 ottobre 2019**avv. Athena Lorizio, Segr. Gen. APRODUC**

Ringrazio a nome di tutti e do il benvenuto al prof. Fabrizio Marinelli che svolgerà una relazione sull'evoluzione storica dei beni e diritti di uso civico fino al regime attuale riconosciuto ed integrato dalla recente legge 168 del novembre 2017 sui domini collettivi. Il prof. Marinelli ci aiuterà a comprendere l'importanza ancor oggi di questi diritti antichi che sono da sempre serviti per vivere e sopravvivere, diritti che nel mondo moderno corrispondono ai nostri diritti costituzionali, diritti fondamentali e primari per la vita degli esseri umani.

Prof. avv. Fabrizio Marinelli

È evidente, oggi più che mai, la necessità che nelle realtà locali si organizzino e si favoriscano momenti di incontro e di confronto per comprendere cosa siano esattamente gli usi civici. Infatti questa è una materia dove la storia, il diritto e l'economia si compongono insieme e acquisiscono sfumature diverse, a seconda delle varie località dove concretamente questi usi civici vengono esercitati.

Il feudo meridionale ha una particolare connotazione, elaborata attraverso i lavori della Commissione feudale napoletana, che ha permesso l'affermazione degli usi civici nell'Italia del sud dando loro una prima disciplina. In seguito, il legislatore italiano del 1927, con la legge 1766/1927 relativa al riordino della materia degli usi civici¹, prendendo spunto proprio dai lavori della Commissione feudale napoletana, ha elaborato dei principi comuni in materia di proprietà collettiva, determinando quindi un'impostazione unitaria che si riflette su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle varie realtà dell'arco alpino, le cosiddette regole.

Una delle prime differenze tra l'uso civico della realtà meridionale e l'uso civico dell'arco alpino è che quello meridionale viene definito "aperto", ovvero chiunque abbia la residenza in quel determinato territorio dove si trova una Amministrazione Separata, può partecipare all'utilizzo ed alla gestione dei beni. In tale impostazione l'elemento caratterizzante l'uso civico "aperto" è che l'incolato, ovvero il diritto (ed il corrispettivo obbligo) di residenza, svolge un ruolo

¹ Legge 16 giugno 1927, n. 1766, conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 75, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto - legge 22 maggio 1924, n. 751.

fondamentale, in quanto deve essere inteso nel senso che se si è residenti nelle aree dove insistono usi civici, viene riconosciuto il diritto di uso civico. In altri termini, al soggetto residente appartiene la quota particolare, anche se non divisibile, del diritto di uso civico.

Nell'arco alpino, al contrario, l'uso civico è da sempre "*chiuso*", nel senso che se non si discende dagli antichi originari non viene riconosciuta la possibilità di partecipare alla collettività che amministra gli usi civici: neanche l'acquisto della residenza in quel territorio rende il soggetto partecipante alla comunione, in quanto solo l'originaria appartenenza consente l'accesso all'uso civico ed il relativo utilizzo dei beni.

Questa situazione ha radici storiche ed economiche antiche. In particolare, il feudo meridionale ha spiccate caratteristiche economiche, che lo differenzia dal feudo franco, ovvero quello che si sviluppa alla corte di Carlo Magno, e che è basato su di un legame personale particolarmente intenso tra il feudatario ed il re. Nel feudo franco il legame tra feudatario ed il re è evidente laddove il feudatario è obbligato nei suoi confronti a fornire soldati, a servirlo, a compiere un giuramento di fedeltà, a rappresentarlo in sede locale, e quindi presuppone degli obblighi personali nei confronti del re. Diversamente da quanto accaduto nel nord Italia, nel meridione il feudo non si afferma nello stesso modo. Ed infatti, nelle Assise di Ariano Arpino del 1140, Re Ruggero (nonno di Federico II in quanto padre di Costanza d'Altavilla) stabilisce le caratteristiche del feudo meridionale, il quale è una proprietà del feudatario soggetta ai limiti stabiliti dal re, ma con alcune differenze che lo avvicinano ad una enfiteusi; in particolare, in Sicilia, il feudo è ancora più libero rispetto a quello napoletano vero e proprio, in quanto i baroni siciliani ritenevano di poterlo liberamente cedere senza la necessità dell'assenso regio. Sotto un profilo politico questo aspetto svincolava totalmente i baroni siciliani dalla sudditanza al re di Napoli, tant'è vero che i re napoletani hanno sempre cercato di limitare questo margine di autonomia. Sul punto, si deve sottolineare come i baroni siciliani hanno, al contrario, sempre ritenuto di avere una maggiore autonomia rispetto al regno di Napoli, e questo aspetto crea ancora oggi ragioni di contenzioso, perché nell'accertamento dell'uso civico in Sicilia occorre tener conto che questo risponde a logiche diverse da quelle dell'Italia meridionale.

Il feudo meridionale era caratterizzato inoltre dal fatto che le rendite derivanti dalle enfiteusi dei terreni del Mezzogiorno, che i baroni concedevano ai contadini, venivano accreditate a Napoli (i baroni della Calabria e dell'Abruzzo, ad esempio, vivevano per lo più a Napoli). Le enfiteusi erano relative ai terreni meglio coltivabili e coltivati, mentre erano esclusi e definiti marginali tutti gli altri terreni non utilizzabili per l'agricoltura, e tra i terreni marginali vi erano anche i boschi e i pascoli.

Peraltro, il territorio italiano è sempre stato caratterizzato da ampie zone boschive, e da circa ~~settecento-ottocento~~ anni si realizza un rilevante disboscamento, che però ha risentito della avvertita necessità di tutelare i boschi stessi. Un aneddoto interessante è che nel 200 a.C. con la *lex luci spoletina*² la quale, con riferimento alle terre di Spoleto, che all'epoca indicava la linea di confine tra le terre etrusche e quelle latine, disponeva che il bosco doveva essere protetto, e quindi non andava tagliato salvo i casi in cui era necessario che venisse tagliato per tutelare gli interessi rilevanti della comunità, come nei casi in cui era necessario più legno, ad esempio per una stagione particolarmente rigida. La legge prevedeva, quindi, che se la legna veniva tagliata al di fuori dei casi precedenti, chiunque avesse tagliato il legno doveva sacrificare a Giove un bue. Una legge che dimostra come, sin dall'antica Roma, la tutela dei boschi avesse un grande e particolare rilievo.

Il bosco è sempre stato considerato un valore nel feudo meridionale, valore che non veniva attribuito dal barone ai privati, perché quando si tratta di attribuzione si intende che il re ovvero il barone attribuiscono l'uso del bosco, mentre nel caso in questione i cittadini del borgo potevano usare il bosco senza alcuna autorizzazione, sulla base di un mero fatto, ma un fatto che creava, appunto, il loro diritto originario di uso.

In altri termini, non esiste alcun legame giuridico che lega la comunità con il bene (bosco e pascolo) in quanto si tratta di una appropriazione fattuale ma conforme al diritto, perché si reputa corretto che le popolazioni possano fare uso dei boschi e dei pascoli, anche se non c'è un provvedimento né legislativo né amministrativo, né tantomeno un contratto, che dispone che i contadini possano usare il bene.

Ed infatti, ancora oggi, l'oggetto delle cause tra i baroni e i naturali comporta che i terreni sono stati erroneamente ritenuti oggetto di concessione, ma in realtà il terreno è stato appreso dai naturali in assenza di qualsiasi mediazione giuridica. L'apprensione da parte dei naturali dei beni di uso civico senza alcuna mediazione da parte del diritto ha creato una situazione che si è protratta nel tempo e che si è cristallizzata dopo la Rivoluzione francese, quando Napoleone invase l'Italia e, nei primi anni dell'Ottocento, pose al governo di Napoli il fratello Giuseppe Napoleone. In tale periodo storico, Giuseppe Napoleone adottò la legge che abroga la feudalità e lascia al cognato Gioacchino Murat il compito di renderla effettiva. Proprio in questo periodo viene costituita la Commissione feudale napoletana, nominata

² La Lex spoletina o Lex luci Spoletina è un documento epigrafico (catalogato: Lex spoletina, CI L, XI, 4766) scritto in latino arcaico su pietra calcarea risalente agli ultimi decenni del III secolo a.C. e ai primi del II. È composto da due iscrizioni che impongono regolamenti circa l'utilizzo dei boschi considerati sacri. Entrambe sono conservate a Spoleto. al Museo archeologico nazionale.

appunto da Murat, presieduta da Giacinto Dragonetti ed ispirata dalle idee di David Winspeare, procuratore generale assai attento alle teorie illuministe. La Commissione feudale napoletana aveva come obiettivo quello di dividere i terreni dell'ex feudo tra il barone (a cui andavano le terre più fertili) ed i cittadini a cui sarebbe andato "tutto il resto", in cui "il tutto il resto" deve essere inteso quale uso civico. Il problema è stato quindi quello di definire la linea di demarcazione tra quello che spetta ai baroni e quello che deve essere dato ai cittadini. Una separazione che è risultata assai difficile, e che ha determinato molteplici contenziosi, e che ha visto la Commissione feudale in poco meno di tre anni pronunciarsi con circa 1.500 sentenze, che ci sono note perché pubblicate su un apposito Bollettino della Commissione feudale.

Al fine di comprendere l'influenza del regime di allora su quello odierno si può notare come, quando nel 1927 venne istituito il Commissario degli Usi Civici, vennero ristampate tutte le sentenze in diverse decine di volumi che vennero consegnati ad ogni commissariato, in modo tale da consentire la consultazione della giurisprudenza della Commissione³.

Le decisioni della Commissione sono state infatti molto importanti in quanto caratterizzate da un profondo equilibrio. Dopo la sconfitta di Napoleone Gioacchino Murat tentò di diventare Re delle Due Sicilie, incitando i sudditi alla rivolta popolare, e sbarcò a Pizzo Calabro, dove la popolazione lo consegnò ai baroni che senza indugi lo fucilarono. I baroni siciliani, quindi, tentando di riappropriarsi delle terre gravate da uso civico, affermano che le sentenze della Commissione erano da disattendere in quanto totalmente sbagliate e dunque da rivedere. Ma la Corte che riesaminò le sentenze le confermò praticamente tutte, in quanto il lavoro della Commissione feudale era stato apprezzabile e giuridicamente corretto. Un lavoro, quello della commissione, di grande rilievo proprio perché ha elaborato compiutamente i principi che regolano gli usi civici del Mezzogiorno.

Nel Lazio, dove vi era lo Stato Pontificio, le regole sugli usi civici erano leggermente differenti, e tuttavia si ponevano gli stessi problemi del regno di Napoli, anche se in termini ridotti.

Quando il regime fascista decise di disciplinare la materia degli usi civici, la legge 1766/1927 distillerà quelli che sono i principi della Commissione feudale napoletana. Ed

³ A Roma ancora è presente questa raccolta anche se ne mancano dei volumi, mentre in altri Commissariati mancano quasi tutti i volumi; sarebbe necessario quindi provvedere a recuperare tali volumi in quanto essi raccolgono tutti i principi cardine della materia.

infatti la legge 1927 unifica tutti gli usi civici dell'Italia sotto i principi della Commissione Feudale Napoletana, esclusi solo quelli dell'arco alpino. Tali principi non sono neutrali, in quanto la Commissione segue un indirizzo preciso: l'uso civico deve essere tutelato e quindi si stabilisce, onde evitare la sua dispersione, che non deve circolare liberamente, che chi ne fa un uso non ha comunque la disponibilità del bene, e che il suo utilizzo non è mai libero.

Si utilizza il termine "disponibilità", perché secondo il codice civile attuale la proprietà comprende il diritto di godere del bene, e quindi la proprietà è distinta in facoltà di godimento e facoltà di disposizione; al *contrario* nell'uso civico la facoltà di godimento è molto più importante di quella di disposizione, perché esso si basa sull'utilizzo del bene, e lo scopo agricolo (e quindi ambientale e paesaggistico) non è modificabile. Un altro aspetto interessante circa il privilegiare l'utilizzo rispetto alla disposizione, è legato al fatto che l'utilizzo è tipico della società antica, dove il valore di uso del bene prevale sul valore di scambio. La disposizione è al contrario tipica della visione capitalistica della società, mentre l'utilizzo è più vicino alla natura umana, e dunque una cultura umanistica dovrebbe far comprendere come l'accumulo dei beni sia, nel concreto, materialmente inutile.

La Commissione Napoletana ha affermato che il bene di natura civica non può circolare, al fine di evitare che si crei una situazione di accumulo in capo ai latifondisti, mentre il vincolo civico impone che il bene sia di proprietà dei naturali, ovvero di coloro che abitano il borgo che "possiede" quello specifico demanio, dove gli antichi originari facevano pascolare le greggi o tagliavano i boschi, espressione di una economia povera, che consente a tutti di sopravvivere e che è però anche carica di solidarietà e di speranza.

Una proprietà, quella civica, che non può essere usucapita e non può essere ceduta, e quindi non circola, ed ha un preciso vincolo di destinazione perché il bosco e pascolo devono rimanere tali. Principi che non sono poi tanto diversi da quanto riconosciuto anche dalla dottrina privatistica italiana in materia di proprietà forestale; infatti se qualcuno è proprietario di un terreno con un bosco, è l'autorità forestale che dispone di come farne uso, e quindi il privato si atteggia più a un guardiano dell'area vincolata che ad un vero e proprio proprietario, dovendone rispettare la originaria destinazione, non solo al fine di garantire le generazioni future, ma anche al fine di realizzarne un uso che ne permetta la piena sostenibilità.

Tali principi sono riportati nella legge 1766 del 1927, una legge che voleva attribuire le terre ai reduci della prima guerra mondiale, ma questa storia va contestualizzata attraverso gli indirizzi politici di Mussolini, che negli anni '20 aveva avviato la battaglia del grano, per l'autarchia dell'Italia e la rinascita forestale: ne è simbolo iconico, nella strada che da Rieti va

verso L'Aquila, la montagna che sormonta Antrodoco dove, negli anni trenta, i forestali tagliarono gli alberi in modo da realizzare la scritta DUX, ancora oggi leggibile.

In questi anni si hanno i primi esperimenti di genetica sul frumento, ad opera di Nazareno Strampelli, e si afferma l'idea di valorizzare l'agricoltura grazie al lavoro di Arrigo Serpieri. Anche il diritto agrario nasce in questo periodo, e grandi giuristi quali Gian Gastone Bolla e Ageo Arcangeli elaborano le coordinate di tale diritto, coordinate che oggi si utilizzano meno che in passato in quanto il diritto agrario si è trasformato ormai in diritto dell'impresa agricola, con importanti riferimenti al diritto comunitario e dell'ambiente.

Comunque la legge del 1927 stabilisce questi principi e divide gli usi civici in due grandi categorie: a) la proprietà collettiva, che deve essere conservata e valorizzata; b) i diritti di uso civico su terre altrui pubbliche o private, che devono essere liquidati, attraverso lo scorporo di una parte o con un corrispettivo in danaro se migliorate.

La legge stabilisce poi la nascita del Commissario degli usi civici, che fa riferimento nel nome alla Commissione feudale napoletana e che è insieme organo amministrativo e organo giurisdizionale, perché deve amministrare gli usi civici; tuttavia se si creano problemi nella definizione della *qualitas soli* è compito del Commissario (il quale meglio di chiunque altro conosce il territorio, le carte e la realtà) decidere sul punto. Poi nel 1977 il Commissario perde le funzioni amministrative che vengono attribuite alle Regioni, le quali ne faranno un pessimo uso e quindi oggi si tende a riportare il controllo degli usi civici sotto lo Stato centrale.

La legge del 1927 doveva andare a regime ma il cammino è stato complicato, in quanto affidato a magistrati di alto grado che elaborano le loro decisioni con una certa lentezza. Quindi scoppia prima la guerra, poi nel 1946 nasce la Repubblica italiana, sono gli anni della ricostruzione dell'industrializzazione e del "miracolo italiano", pertanto l'Italia è interessata da altri problemi, e quando si torna ad interessarsi degli usi civici la situazione è radicalmente mutata. Ed infatti nel dopoguerra le campagne si spopolano, il contadino abbandona le terre per andare a lavorare in fabbrica, il lavoro nelle terre viene visto negativamente e quindi si manifesta un periodo di disinteresse nei confronti dell'uso civico. Negli anni cinquanta del Novecento, l'on. Bonomi propose di collegare gli usi civici al movimento cooperativo, ma questa intuizione non ebbe modo di realizzarsi per diverse ragioni economiche e sociali.

Negli anni ottanta, la legge è sempre quella del 1927, torna a svilupparsi la giurisdizione in capo al Commissario e l'appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma (solo per la Sicilia, Palermo) presso la sezione specifica degli usi civici, attraverso svariate ed interessanti sentenze.

Negli anni cinquanta e sessanta l'agricoltura, lo si è già notato, è in crisi, gli usi civici sono abbandonati, e se non fosse stato per l'avv. Guido Cervati che si recava presso i

Commissariati e le Corti d'Appello nel tentativo di tutelare i diritti dei cittadini, probabilmente gli usi civici non sarebbero mai giunti fino a noi. In seguito, nei primi anni ottanta, lo storico napoletano prof. Giuseppe Galasso ha riconosciuto la valenza ambientale dei pascoli e dei boschi anche se non usati più per fini agricoli e li ha inseriti tra i beni protetti sotto un profilo ambientale. A tali beni è stata così riconosciuta una valenza non più soltanto agricola ma anche ambientale e paesaggistica, dando all'uso civico una valenza nuova ed una importanza che non sarà più solo quella agricola, perché accanto a tale funzione agricola si porrà anche quella ambientale e paesaggistica. Con tale legge è stato disposto che tutti i beni di uso civico sono vincolati come tutti gli altri beni di importanza ambientale (laghi, fiumi, spiagge etc.). L'uso civico diviene così sempre più attuale. La legge Galasso⁴, che successivamente è stata abrogata ed è confluita nel codice dei beni ambientali e culturali, dimostra come i boschi e i pascoli non solo siano equiparati agli altri beni ambientali, ma siano considerati anche beni culturali, e quindi espressione di una cultura che non è solo agricola o ambientale, ma anche storica.

La legge stabilisce poi la nascita del Commissario degli usi civici, che fa riferimento nel nome alla Commissione feudale napoletana e che è insieme organo amministrativo e organo giurisdizionale, perché deve amministrare gli usi civici; tuttavia se si creano problemi nella definizione della *qualitas soli* è compito del Commissario (il quale meglio di chiunque altro conosce il territorio, le carte e la realtà) decidere sul punto. Poi nel 1977 il Commissario perde le funzioni amministrative che vengono attribuite alle Regioni, le quali ne faranno un pessimo uso e quindi oggi si tende a riportare il controllo degli usi civici sotto lo Stato centrale.

La legge del 1927 doveva andare a regime ma il cammino è stato complicato, in quanto affidato a magistrati di alto grado che elaborano le loro decisioni con una certa lentezza. Quindi scoppia prima la guerra, poi nel 1946 nasce la Repubblica italiana, sono gli anni della ricostruzione dell'industrializzazione e del "miracolo italiano", pertanto l'Italia è interessata da altri problemi, e quando si torna ad interessarsi degli usi civici la situazione è radicalmente mutata. Ed infatti nel dopoguerra le campagne si spopolano, il contadino abbandona le terre per andare a lavorare in fabbrica, il lavoro nelle terre viene visto negativamente e quindi si manifesta un periodo di disinteresse nei confronti dell'uso civico. Negli anni cinquanta del Novecento, l'on. Bonomi propose di collegare gli usi civici al movimento cooperativo, ma questa intuizione non ebbe modo di realizzarsi per diverse ragioni economiche e sociali.

Negli anni ottanta, la legge è sempre quella del 1927, torna a svilupparsi la giurisdizione

⁴ Legge 8 agosto 1985, n. 431, recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 1985, n. 31, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

in capo al Commissario e l'appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma (solo per la Sicilia, Palermo) presso la sezione specifica degli usi civici, attraverso svariate ed interessanti sentenze. Negli anni cinquanta e sessanta l'agricoltura, lo si è già notato, è in crisi, gli usi civici sono abbandonati, e se non fosse stato per l'avv. Guido Cervati che si recava presso i Commissariati e le Corti d'Appello nel tentativo di tutelare i diritti dei cittadini, probabilmente gli usi civici non sarebbero mai giunti fino a noi. In seguito, nei primi anni ottanta, lo storico napoletano prof. Giuseppe Galasso ha riconosciuto la valenza ambientale dei pascoli e dei boschi anche se non usati più per fini agricoli e li ha inseriti tra i beni protetti sotto un profilo ambientale. A tali beni è stata così riconosciuta una valenza non più soltanto agricola ma anche ambientale e paesaggistica, dando all'uso civico una valenza nuova ed una importanza che non sarà più solo quella agricola, perché accanto a tale funzione agricola si porrà anche quella ambientale e paesaggistica. Con tale legge è stato disposto che tutti i beni di uso civico sono vincolati come tutti gli altri beni di importanza ambientale (laghi, fiumi, spiagge etc.). L'uso civico diviene così sempre più attuale. La legge Galasso⁴, che successivamente è stata abrogata ed è confluita nel codice dei beni ambientali e culturali, dimostra come i boschi e i pascoli non solo siano equiparati agli altri beni ambientali, ma siano considerati anche beni culturali, e quindi espressione di una cultura che non è solo agricola o ambientale, ma anche storica.

La valenza storica dei beni di uso civico è peraltro evidente in quanto essi rappresentano un valore identitario per la comunità che vive su quei terreni.

Un caso interessante (che cito solo come esempio) è costituito dal paesino di Arischia vicino L'Aquila, che possedeva un bosco da cui dipendeva tutta la sua economia; ad un certo punto il barone Cappelli fa causa ai cittadini, sostenendo che il bosco fosse di sua proprietà, e vinse la causa. Gli abitanti del paese, che avevano così perso il proprio demanio, dato il profondo legame con il bosco, si offrono di ricomprare il bosco stesso, che ancora oggi è parte rilevante del demanio della frazione. Questa vicenda è esemplificativa di come gli usi civici siano espressione dell'identità culturale, storica, agricola ed ambientale di questi paesi, la quale fa sì che la proprietà collettiva riesca ad identificare quei valori in cui la comunità a sua volta si riconosce.

La legge del 1927 stabilisce, inoltre, che gli enti che amministrano i beni di uso civico siano i comuni, enti di diritto pubblico, salvo nei casi in cui vi siano le ASBUC (Amministrazioni separate) che hanno una loro certa autonomia. Ma ai comuni si applica la legge comunale e provinciale, ed in questa situazione si è affermato come vi sia stata una pubblicizzazione, affermazione che però è vera solo in parte, perché il comune non è proprietario del bene (che è di proprietà dei cittadini) ma di fatto li amministra, e li amministra secondo le regole proprie

dell'ente territoriale di natura pubblica. Questa caratterizzazione pubblica non avviene al contrario nell'arco alpino, dove le regole sono di natura privata⁵.

Il problema si evolve negli anni novanta nei primi decenni del nuovo secolo attraverso una serie di sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e dei Commissari che disciplinano in modo organico la natura degli usi civici. In tale ambito è stato significativo l'intervento del giudice della Corte Costituzionale Luigi Mengoni, che aveva vissuto in quanto trentino la realtà degli usi civici, e in molte sentenze sugli usi civici è evidente la sua profonda conoscenza della materia e dei valori della materia. Ma è anche vero che la disciplina degli usi civici risente della globalizzazione, del mutamento degli strumenti di coltivazione, dell'evoluzione dell'economia della produzione e dello scambio: e tuttavia l'uso civico rappresenta pur sempre dei valori, e forse proprio per questo è visto con diffidenza, quando non apertamente combattuto. Ad esempio, nelle terre a vocazione turistica la presenza degli usi civici impedisce la speculazione edilizia, e quindi sono state avviate dalle Regioni procedure di sanatoria non sempre ragionevoli. In particolare nella regione Lazio vi era una legge degli anni ottanta che ad oggi è stata abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale 113/2018; tale legge prevedeva che se si costruiva sugli usi civici senza concessione edilizia, pagando una somma vile, si poteva sanare la costruzione, si estingueva addirittura il reato (il che è palesemente incostituzionale, in quanto le regioni non hanno competenza in materia penale) e si consentiva di rimanere proprietari del bene.

Il 20 novembre 2017 è stata approvata la legge 167 sui *Domini collettivi*, utilizzando una terminologia nuova che tende a superare quella tradizionale degli usi civici. Gli usi civici si chiamano così perché il legislatore del 1927 non voleva fare uso della terminologia "proprietà" e allora li chiama usi civici, proprio per dare l'idea che non si stia trattando di proprietà ma semplicemente di usi. La legge 168/2017 modifica il paradigma di tali diritti spostandosi verso l'autonomia e la natura privata degli enti, nonché l'inserimento degli stessi all'interno della Costituzione con capacità statutaria, normativa ed amministrativa.

Le ASBUC sono sempre state, secondo la prevalente dottrina, di natura privata, ma ad oggi è proprio la legge a stabilirlo. Quindi vi sono soggetti privati con autonomia statutaria, normativa, amministrativa: si tratta, secondo la nota tesi di Santi Romano, di "*piccole istituzioni*" riconosciute dalla Costituzione e che non sono modificabili dalle leggi ordinarie dello Stato, in quanto enti autonomi con elementi costitutivi precisi quali il demanio, gli abitanti, una storia, una identità. La legge 168/2017 è stata approvata da un Parlamento che forse non si è reso ben conto di

⁵ L'antico regime consuetudinario delle comunità originarie è stato riconosciuto nel nostro ordinamento dall'art. 34 legge montagna 25 luglio 1952 n. 992 e soprattutto dagli artt. 10 e 11 della legge montagna 3 dicembre 1971 n. 1102 che hanno sottratto le comunioni familiari montane dal regime degli usi civici

quello che stava approvando, ma in tal modo è stata pubblicata una legge che ad oggi è un punto fermo per la tutela degli usi civici.

In particolare, gli enti gestori sono riconosciuti a livello costituzionale non ponendosi più al di sotto delle regioni e dei comuni, ma in una posizione paritaria. La Repubblica è costituita dalle regioni, dalle provincie, dai comuni ed ora anche dagli enti gestori degli usi civici che sono enti originari, ovvero il loro riconoscimento non avviene grazie a norme di legge, perché hanno acquisito in modo autonomo la loro originarietà, che lo Stato può solo riconoscere: la riconosce, ovvero non gliela attribuisce, perché preesiste allo stato stesso.

Appare quindi necessario prestare sempre maggiore attenzione a questi beni, che sono posti anche a garanzia dei valori identitari della nostra comunità: proprio quei valori di democrazia, di lavoro, di solidarietà che la nostra Costituzione propone, garantisce e valorizza.

avv. Athena Lorizio

Nel ringraziare il prof. Marinelli che ci ha dato un quadro chiaro e completo della materia, si deve sottolineare come questi beni sono stati e sempre saranno necessari al fine di garantire, a noi e le generazioni che verranno, il diritto di vivere bene ed in buona salute, sconfiggendo l'inquinamento e l'uso irrazionale del territorio. Occorre quindi continuare a tutelare e a studiare questi beni per un vivere più sano e soddisfacente.